



Avvocatura distrettuale dello Stato
L'Aquila

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di Sorveglianza Sanitaria e nomina del Medico Competente

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico del **Servizio di Sorveglianza Sanitaria** del personale degli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, per il periodo dal **01.01.2025 al 31.12.2027**, attraverso la nomina del **Medico Competente** previsto dal testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ad un soggetto in possesso dei requisiti stabiliti dal D.lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Sono comprese nelle prestazioni le attività di cui agli artt. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.

Il Medico Competente collaborerà con il Datore di lavoro al fine di garantire tutte le misure per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alle strutture e al personale in servizio presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila.

Art. 2 – Uffici oggetto del servizio: strutture e personale

L'appalto comprende gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila siti all'interno del Complesso monumentale di S. Domenico, Via delle Carceri n. 1, angolo Via Buccio di Ranallo snc – 67100 L'Aquila.

Il datore di lavoro è individuato nella persona dell'Avvocato Distrettuale dello Stato, Anna Buscemi. Il personale attualmente in servizio presso gli uffici è composto da n. 19 unità di personale amministrativo che svolgono diverse mansioni, ma prevalentemente impegnati in attività di ufficio. L'età dei dipendenti appartenenti al personale amministrativo è la seguente:

n.	Nominativo	Data di nascita	Età
1	Amedoro Rossana	16.02.1976	48
2	Barone Elisabetta	11.02.1971	53
3	Bonomo Giorgia	29.02.1988	36
4	Caruso Ferdinando	22.02.1973	51
5	D'Angelo	02.08.1985	39

	Camillo		
6	Di Berardino Giovanna	08.10.1961	63
7	Fiore Gino	07.02.1959	65
8	Gentile Fabio	13.06.1971	53
9	Giangiuliani Caterina	03.11.1974	50
10	Imprudente Marilena	17.02.1966	58
11	Liberatore Silvana Maria	22.06.1960	64
12	Masi Gianfranco	29.09.1961	63
13	Micarelli Antonello	09.05.1973	51
14	Picca Maria Cristina	06.02.1963	61
15	Pietrosanti Remo	23.12.0961	62
16	Sacchetti Chiara	09.05.1981	43
17	Scafati Rosella	06.03.1968	56
18	Secinaro Vincenzo	24.04.1958	66
19	Tuccella Maria Teresa	14.02.1970	54

Art. 3 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

L'Appaltatore in qualità di Medico Competente provvede all'espletamento di tutte le attività previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., collaborando con il Datore di Lavoro dell'Ufficio dell'Avvocatura di Stato di L'Aquila.

Sono comprese tutte le attività svolte all'interno dell'Ufficio, anche in modo occasionale.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare l'estensione e/o il numero delle sedi e/o il numero dei lavoratori e/o le tipologie di attività svolte, e l'appaltatore si impegna ad espletare le prestazioni richieste nel presente capitolato per le eventuali maggiori superfici e/o il maggior numero di immobili e/o un maggior numero di lavoratori, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto e dal presente capitolato.

L'Appaltatore eseguirà le prestazioni, **ricadenti nel periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2027**, in

particolare dovrà garantire:

1. **il servizio di Medico Competente** che dovrà essere svolto da persona fisica, nominativamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 38 del D.lgs. 81/2008 e relativi aggiornamenti;
2. **Pespletamento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 25 del D.lgs. n. 81/2008** e ss.mm.ii. in capo al "Medico Competente", ovvero:
 - a) **collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso.
 - b) Programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. che deve comprendere:
 - **n. 3 visite mediche preventive** intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - **n. 14 visite mediche periodiche biennali** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, comprensiva anche di visiotest per i videoterminalisti;
 - **n. 2 eventuali visite mediche su richiesta** del lavoratore e del datore di lavoro;
 - **n. 3 visite mediche preventive in fase preassuntiva**;
 - **visita medica precedente alla ripresa del lavoro** a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, **fino ad un massimo di n. 2 unità di personale**;
 - c) **istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
 - d) **consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso**, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679 del 27.04.2016, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - e) **consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio**, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
 - f) **fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria** cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - g) **informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
 - h) **visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
3. Le attività di sorveglianza sanitaria verranno svolte presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila o presso l'ambulatorio medico che sarà indicato in sede di presentazione dell'offerta ubicato del comune di L'Aquila;
4. **redazione del documento di rischio** da stress lavoro correlato in collaborazione con il datore di lavoro;
5. **partecipazione alle consultazioni e riunioni** in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

ad eventuali riunioni con l'Ente proprietario dell'edificio o organi competenti in materia di sicurezza, alla riunione periodica annuale di cui all'articolo 35 nonché alle altre riunioni periodiche di cui all'art. 35, del citato D.lgs. citato;

6. **compimento sopralluoghi periodici necessari a valutare i rischi e alla revisione del DVR**, in collaborazione con L'RSPP e RLS o richiesti dal datore di lavoro, su chiamata, per insorgenza di interventi non programmabili ed urgenti;
7. **consulenza al datore di lavoro** nella materia di interesse;
8. **Verificare lo stato dei dispositivi di primo soccorso** presenti negli uffici giudiziari.

Art. 4 – Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'affidamento.

L'Appaltatore rispetterà tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla S.A di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La S.A. potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 5 – Modalità e tempistiche di gestione del servizio

Le prestazioni descritte nell'art. 3 del presente capitolato speciale dovranno essere svolte secondo le scadenze stabilite in accordo con il Datore di lavoro mediante il **Programma Operativo delle Attività (POA)**:

- il POA è un elaborato contenente la pianificazione semestrale e la schedulazione, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento;
- il programma dovrà contenere la pianificazione delle attività relativa a sei mesi e andrà aggiornato trimestralmente consegnato al datore di lavoro dei singoli uffici entro il primo giorno di ogni trimestre, pena l'applicazione della penale;
- il programma dovrà riportare per i singoli giorni del semestre l'indicazione puntuale del calendario previsto per lo svolgimento delle attività sia di natura continuativa sia di natura non continuativa (quali ad esempio visite mediche, attività di sopralluogo ecc.);
- il datore di lavoro degli uffici potrà richiedere aggiornamenti più frequenti quando lo riterrà opportuno;
- il programma si intende approvato dal datore di lavoro con il criterio del silenzio assenso trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.

Il primo Programma Operativo dovrà essere consegnato contestualmente alla firma del Verbale di Consegna ovvero all'inizio dell'erogazione dei servizi.

Il controllo dell'effettiva esecuzione delle attività schedulate nel Programma Operativo dovrà risultare dal **Verbale di Controllo** consistente in un elaborato quadrimestrale che dovrà riportare lo stato d'avanzamento delle attività e nel quale sarà data evidenza di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione prevista. La firma del Verbale di Controllo da parte del Datore di lavoro,

con tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell'avvenuta esecuzione delle attività eseguite dall'Appaltatore.

Art. 6 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'Appaltatore provvede a reperire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento del servizio.

Art. 7 – Riservatezza delle informazioni

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i diritti e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in oggetto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Ente e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008 articolo 25 comma 1 lettera c) l'Appaltatore *“istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”* e, inoltre, ai sensi del D.lgs. 81/2008 articolo 25 comma 1 lettera d) *“consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale”*.

Art. 8 – Durata del contratto

Il servizio ha inizio dalla data definita nella determina di aggiudicazione e ha durata fino al 31 dicembre 2027.

Art. 9 – Importo del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. I pagamenti avverranno a emissione di singola fattura semestrale da rimettere alla sede di L'Aquila sita

in all'interno del Complesso monumentale di S. Domenico, Via delle Carceri n. 1, angolo Via Buccio di Ranallo snc – 67100 L'Aquila, per l'approvazione.

2. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
4. La sorveglianza e i controlli della Stazione appaltante non sollevano, in tutto o in parte, l'aggiudicatario dalla responsabilità per la regolare esecuzione delle attività e dalla responsabilità per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto sensi dell'art. 119 co. 1 e 120 co. 1 lett. d) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 15 – Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto stesso.

Art. 16 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art. 17 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 18 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dagli offerenti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del GDPR e secondo le norme in materia di pubblici appalti esclusivamente nell'ambito della presente gara.
2. L'operatore economico autorizza la S.A., per il fatto stesso di partecipare alla procedura, al trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori

Art. 20 – Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Prima della stipula del contratto l'appaltatore si impegna a consegnare alla S.A. la polizza fideiussoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 21 – Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate al presente capitolato, l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di una penalità per inadempienze, disservizi, inefficienze o constatazione di un livello qualitativo del servizio non sufficiente, derivanti da fatti imputabili all'Aggiudicatario, da € 100,00 a € 1000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

2. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni presentando opportune controdeduzioni;
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 22 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 23 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 24 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

Art. 25 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.;
3. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara CIG.

Art. 26 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 27 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 28 –Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite fino alla data dell'avvenuto recesso.

Art. 29 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 30 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia integralmente alla disciplina normativa e regolamentare prevista in tema di contratti pubblici ed in tema di testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.) nessuna esclusa.

Art. 31 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., comma 2, senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

L'Aquila 18 dicembre 2024

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
Anna Buscemi